



Prot. n° 3343. Allegati n°.....



CASSINO (FR)... 02 SET. 2015
Codice fiscale 81001870609

**LAVORI URGENTI DI REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL "RIO VALLE DIFESA" A
PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI E INDUSTRIALI IN LOCALITA' "CALCARELLE" NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI – 1° STRALCIO**

DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE

(ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

a favore del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con sede in Cassino, Autorità Espropriante, per l'occupazione anticipata dei beni immobili ubicati nel Comune di San Giorgio a Liri, occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Direttore del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" , nella qualità di "Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni"

Premesso che

- con deliberazione del Comitato Esecutivo consortile, n.173 del 22.10.2013, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di €. 500.000,00;
- con determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative – Area GR 03 43 Difesa del suolo e bonifiche, n.G03898 del 28.3.2014, è stato finanziato il suddetto progetto e concessa al Consorzio l'esecuzione delle opere;
- l'esecuzione degli interventi di progetto prevede l'occupazione temporanea e l'espropriazione di aree di proprietà privata ricadenti nel Comune di S.Giorgio a Liri;
- ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.327/2001, l'approvazione del progetto definitivo costituisce "dichiarazione di pubblica utilità" delle opere in esso previste, la cui efficacia è subordinata all'apposizione del "vincolo preordinato all'esproprio" sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 6.9.2014 il Comune di San Giorgio a Liri ha apposto il vincolo preordinato all'espropriazione sulle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del DPR 327.2001;
- risultano acquisiti i pareri e le autorizzazioni relativi alla suddetta progettazione;

vista la deliberazione n.67 del 30.4.2015, con cui il Comitato Esecutivo del Consorzio ha riapprovato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto dei "lavori urgenti di regimazione e sistemazione idraulica del "Rio Valle Difesa" a protezione degli insediamenti abitativi ed industriali in località "Calcarelle" nel Comune di San Giorgio a Liri – 1° stralcio"; con efficacia dalla data del 30.4.2015, stabilendo in anni cinque il termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio;

accertato che, ai sensi dell'art. 17 comma 2° del D.P.R. 8.6.2001 n.327 il Consorzio ha provveduto a notificare ai proprietari, nei modi di legge, il sopra indicato provvedimento consortile n.67 del 30.4.2015, dichiarativo della pubblica utilità delle opere;

accertato altresì che nel termine previsto non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari interessati dalla procedura di occupazione e/o esproprio;

visto il piano particellare d'esproprio, con accluso elenco delle ditte, approvato unitamente al progetto dell'opera pubblica con la predetta deliberazione n.67 del 30.4.2015 costituente parte integrante del presente provvedimento;

dato atto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art.22 bis del D.P.R. 8.6.2001 n.327 poiché l'avvio dei lavori, stante l'urgenza di mettere in sicurezza l'area interessata e di rispettare la tempistica fissata dall'Ente finanziatore dell'opera, riveste carattere d'urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.20 del citato DPR;

dato atto altresì che per i su esposti motivi l'Ufficio Espropriazioni del Consorzio ha provveduto a determinare in via d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione, nonché l'indennità di occupazione secondo i criteri dettati dall'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001, dovuta ai proprietari dalla data di immissione in possesso alla data di corresponsione dell'indennità di esproprio, nella misura di cui al piano particellare;

riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8.6.2001 n.327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione 1^ del citato T.U.;

DECRETA

Art.1 – E' disposta in favore del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri" con sede in Cassino via G.B. Vico n.6, quale Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei beni indicati nell'accluso piano particellare d'esproprio, formante parte integrante del presente decreto, e pertanto si autorizza l'occupazione anticipata degli immobili siti nei comuni di San Giorgio a Liri come descritti nel piano particellare.

Art. 2 – Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità d'esproprio e di occupazione loro ascritte, a norma dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Consorzio entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto.

In caso di accettazione, l'indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001.

Ai sensi dell'art.22 bis del DPR 327/2001 ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'articolo 20 comma 6 del medesimo DPR, previa presentazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene

In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà produrre idonea documentazione attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati.

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, gli eventuali proprietari che non condividano la misura dell'indennità potranno presentare osservazioni scritte e depositare documentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni,.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del DPR 327/2001, il Geom. Fernando Tommaso De Magistris, cod. fisc. DMGFNN63S17L605D, incaricato con delibera del Comitato Esecutivo consortile n.109 del 8.7.2015 dell'esecuzione del presente decreto mediante immissione in possesso e contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare, è autorizzato ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione con strumenti, personale tecnico e con l'eventuale assistenza di testimoni.

Art.4 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione d'urgenza alle ditte interessate dalla procedura di occupazione, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. L'esecuzione del presente decreto di occupazione deve aver luogo entro tre mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

visto
IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale Ciaccarelli)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
(Dott. Renzo Marandola)